

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 finalizzata alla sottoscrizione di n. 3 Accordi Quadro ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, con un unico operatore economico, della durata massima di 48 mesi per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere murarie del patrimonio edilizio di Acer Campania nel Dipartimento di SALERNO, negli ambiti "Zona SALERNO", "Zona NORD", "Zona SUD", finanziati con fondi della Stazione Appaltante, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a norma dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

Lotto	Dipartimento	Località/Ambito	CUP	CIG
1	Salerno	SALERNO	F12D25000150005	BB37DAD0E3
2	Salerno	NORD	F72D25000280005	BB37DAE1B6
3	Salerno	SUD	F72D25000290005	BB37DAF289

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme integrative relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara, nonché alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di gara finalizzata alla conclusione di n. **3** Accordi Quadro, per la durata di **4 anni (48 mesi)**, con un unico operatore economico, ai quali seguiranno specifici *Contratti Applicativi* per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio di Acer Campania nel *Dipartimento di SALERNO*, negli ambiti "*Zona SALERNO*", "*Zona NORD*", "*Zona SUD*":

Lotto	Dipartimento	Località/Ambito	CUP	CIG	CPV
1	Salerno	SALERNO	F12D25000150005	BB37DAD0E3	45262522-6
2	Salerno	NORD	F72D25000280005	BB37DAE1B6	45262522-6
3	Salerno	SUD	F72D25000290005	BB37DAF289	45262522-6

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://acercampania.tuttogare.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 36/2023.

A norma dell'Allegato I.3, comma 1, la durata massima della presente procedura di gara è pari a **9 (nove) mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Il luogo di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è il territorio della Regione Campania, presso gli edifici E.R.P. del *Dipartimento di SALERNO* negli ambiti "*Zona SALERNO*", "*Zona NORD*", "*Zona SUD*": (NUTS ITF35).

Vincolo di aggiudicazione: Lo stesso operatore economico non potrà risultare aggiudicatario di più di un Lotto ai sensi dell'art. 58, comma 4 del d. lgs. n. 36/2023, in ragione delle particolari

caratteristiche tecniche delle prestazioni connesse con la loro efficienza. Resta facoltà dell'offerente presentare offerta per uno o più Lotti di gara.

Con Determinazione dirigenziale ATEM R.U. n. **397** del **03/04/2026**, a parziale modifica della Determinazione dirigenziale dell'Area Tecnica Manutenzioni R.U. n. **297** del **16/03/2026**, si è proceduto alla nomina del Responsabile Unico del Progetto e quelli di esecuzione e di affidamento di ciascun lotto, come di seguito indicato:

Lotto	Dipartimento	Località/Ambito	Responsabile Unico del Progetto	Responsabile del Progetto fase di affidamento ed esecuzione	Determinazione dirigenziale di affidamento incarichi
1	Salerno	SALERNO	Ing. Giuseppe D'Alessio	Ing. Alessandro Mogavero	ATEM R.U. n. 397 del 03/04/2026
2		NORD		Arch. Marcello Senatore	
3		SUD		Arch. Dario Bifulco	

i cui importi di ciascun lotto, sono di seguito indicati:

Lotto	Dipartimento	Zona	CUP	Importo complessivo da Q.T.E. €	Importo a base d'asta (valore massimo stimato) €	Importo della manodopera €	Oneri sicurezza €	Importo soggetto a ribasso €
1	Salerno	SALERNO	F12D25000150005	4.852.704,31	4.114.914,56	1.332.089,88	26.717,60	4.088.196,96
2	Salerno	NORD	F72D25000280005	4.852.704,31	4.114.914,56	1.332.089,88	26.717,60	4.088.196,96
3	Salerno	SUD	F72D25000290005	4.852.704,31	4.114.914,56	1.332.089,88	26.717,60	4.088.196,96

Provvedimenti di approvazione della procedura, fonte di finanziamento

- Atti di approvazione del *Progetto Esecutivo*

Lotto	Dipartimento	Zona	CUP	Determinazione dirigenziale di approvazione progetto	R.U.P.
1	Salerno	SALERNO	F12D25000150005	R.U. n. 1128 del 16/12/2025	Ing. Alessandro Mogavero
2	Salerno	NORD	F72D25000280005	R.U. n. 1127 del 16/12/2025	Arch. Marcello Senatore
3	Salerno	SUD	F72D25000290005	R.U. n. 1125 del 16/12/2025	Arch. Dario Bifulco

Con le Determinazioni dirigenziali del **16/03/2026** dell'Area Tecnica Manutenzioni R.U. n. **296 (zona SUD)**, R.U. n. **298 (Zona SALERNO)** e R.U. n. **299 (Zona NORD)** si è provveduto al perfezionamento degli atti progettuali attraverso la riapprovazione dei **Capitolati Speciali d'Appalto (C.S.A.)**, in sostituzione di quelli approvati con precedenti Determinazioni dirigenziali dell'Area Tecnica Manutenzioni R.U. n. **1125 (Zona SUD)**, **1128 (Zona SALERNO)** e n. **1127 (Zona NORD)** del **16/12/2025**;

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di **mancato funzionamento** della PAD o di **malfunzionamento** della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di

presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla PAD devono essere inoltrate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma in Homepage.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di Accordo Quadro;
- d) schema di Contratto Applicativo;
- e) Progetto Esecutivo per ciascun Lotto di riferimento;
- f) Codice di comportamento ACER.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente - "Bandi di gara e contratti" www.acercampania.it e presso la PAD di e-procurement TUTTOGARE accessibile all'indirizzo <https://acercampania.tuttogare.it/>.

Questa stazione appaltante non ha stipulato alcun Protocollo di Legalità con la competente Prefettura.

In ogni caso saranno integralmente applicabili le norme previste dal Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011, pubblicato sulla GURI n. 226 del 28/09/2011, come modificato dalla Legge n. 161 del 17/10/2017.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima** del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura aperta è finalizzata all'affidamento di **n. 3** Accordi Quadro ai sensi dell'art. 59 del d. lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei **lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio di Acer Campania nel Dipartimento di SALERNO, negli ambiti "Zona SALERNO", "Zona NORD", "Zona SUD"**, finanziati con fondi della Stazione Appaltante per la durata di **4 anni (48 mesi)**, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a norma dell'art. 108 del d. lgs. 36/2023.

A tali Accordi Quadro, la Stazione Appaltante potrà ricorrervi per la stipula dei singoli *Contratti Applicativi* con gli aggiudicatari di ciascun Lotto di Accordo Quadro a seguito dell'emissione di "*Ordini di Attivazione*" (Determinazioni dirigenziali), per un importo complessivo massimo (corrispondente alla somma dei singoli contratti applicativi) pari a quello posto a base di gara.

La Stazione Appaltante curerà direttamente l'esecuzione dei Contratti Applicativi che stipulerà con gli operatori economici aggiudicatari dei rispettivi Lotti.

La mancata emissione degli O.d.A., ovvero la mancata stipulazione dei conseguenti Contratti Applicativi, rimane di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.

Al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL) **per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative di cui al Decreto direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025 - Tabella operai Provincia di SALERNO** individuato secondo i criteri di cui all'allegato I.01 - CNEL: **F012 Aziende Edili**.

Si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 (Art. 3 co. 2 dell'Allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023).

L'affidatario può indicare, in sede di offerta, un differente contratto collettivo applicato, attraverso apposita dichiarazione di cui agli artt. 11, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e 5 dell'allegato I.01 purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Il medesimo contratto collettivo è applicato anche ai lavoratori in subappalto o cottimo. A tal fine, dovrà essere allegata **una dichiarazione di equivalenza** onde consentire alla stazione appaltante di effettuare le opportune verifiche sulle tutele economiche e normative applicate ai sensi dell'art. 4 dell'allegato I.01.

Ai fini della dichiarazione di equivalenza e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con

organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosectore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto	Dipartimento	Località/Ambito	CUP	CIG
1	Salerno	SALERNO	F12D25000150005	BB37DAD0E3
2	Salerno	NORD	F72D25000280005	BB37DAE1B6
3	Salerno	SUD	F72D25000290005	BB37DAF289

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

Le lavorazioni sono raggruppate nelle seguenti categorie e classifiche e nel prosieguo del Disciplinare le stesse sono richiamate secondo le seguenti *Tablelle*:

LOTTO 1 - ZONA SALERNO

Lavorazioni di cui si compone l'intervento	Categ.	Classifica	Qualif. Oblig. (SI/NO)	Importo Lavori (Euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Preva l. o	Subappalt. (SI/NO)
Edifici civili	OG 1	IVbis	SI	3.161.663,64 €	76,84	Prev.	SI
Opere di impermeabilizzazione	OS 8	III	SI	897.344,63 €	21,81	Scorp.	SI
Impianti idrico-sanitari	OS 3	I	SI	55.516,37 €	1,35	Scorp.	SI
TOTALE importo a				4.114.914,56 €	100,0		

LOTTO 2 - ZONA NORD

<i>Lavorazioni di cui si compone l' intervento</i>	<i>Categ.</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualif Obblig. (SI/NO)</i>	<i>Importo Lavori (Euro)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>Preva l. o</i>	<i>Subappalt. (SI/NO)</i>
Edifici civili	OG 1	IVbis	SI	3.161.663,64 €	76,84	Prev.	SI
Opere di impermeabilizzazione	OS 8	III	SI	897.344,63 €	21,81	Scorp.	SI
Impianti idrico-sanitari	OS 3	I	SI	55.516,37 €	1,35	Scorp.	SI
TOTALE importo a				4.114.914,56 €	100,0		

LOTTO 3 - ZONA SUD

<i>Lavorazioni di cui si compone l' intervento</i>	<i>Categ.</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualif Obblig. (SI/NO)</i>	<i>Importo Lavori (Euro)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>Preva l. o</i>	<i>Subappalt. (SI/NO)</i>
Edifici civili	OG 1	IVbis	SI	3.161.663,64 €	76,84	Prev.	SI
Opere di impermeabilizzazione	OS 8	III	SI	897.344,63 €	21,81	Scorp.	SI
Impianti idrico-sanitari	OS 3	I	SI	55.516,37 €	1,35	Scorp.	SI
TOTALE importo a				4.114.914,56 €	100,0		

Per quanto concerne i primi *Contratti Applicativi* per la **manutenzione ordinaria**, essi saranno relativi *“agli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”* del patrimonio di ACER ricadenti nel Dipartimento di NAPOLI e Provincia, **già coperti da specifici finanziamenti con fondi di bilancio 2026-2029 di ACER - Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale.**

E' facoltà della stazione appaltante di inserire nel predetto contratto applicativo le ulteriori somme disponibili in bilancio per gli interventi a misura (manutenzione straordinaria), che si renderanno disponibili per tali tipologie di interventi.

Nel dettaglio, la procedura dei *Contratti Applicativi* per le ulteriori somme che si rendessero disponibili per ulteriori lavori **“A MISURA”** per interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari, nell'arco della vigenza dell'Accordo Quadro quadriennale, potrà essere attivata anche per interventi oggetto di futuri finanziamenti, siano essi coperti da stanziamenti di bilancio interni all'Ente, PNRR, PNC o a seguito di partecipazioni a bandi, iniziative, erogazioni dirette eseguite da Enti Esterni, e ascrivibili a qualsivoglia livello istituzionale (regionale, nazionale, comunitario, ecc.).

Ciò in quanto si intende soddisfare con questo strumento con la maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa i futuri fabbisogni programmatici dell'Amministrazione.

Per giunta, la capienza del lotto è stata stimata in base alle esigenze strategiche programmatiche della stazione appaltante sulla base anche degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nell'ultimo quadriennio.

E' altresì prevista la possibilità di realizzare ulteriori interventi nell'ambito delle linee di programmazione strategica anche a seguito di future candidature a finanziamenti da conseguire.

Per la caratterizzazione dei requisiti dei lotti sono stati considerati unicamente gli interventi attualmente finanziati.

Tale importo, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l'importo massimo di spesa per la durata del contratto. Esso, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione.

Ne consegue che l'affidatario del lotto in questione non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali l'affidamento del lotto in questione non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

L'importo massimo di ogni lotto include gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze/estrinseci/esterni e gli oneri di conferimento a discarica entrambi non soggetti a ribasso.

Sono escluse IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Sono, altresì inclusi, eventuali costi per le forniture ed i servizi di logistica connessi all'esecuzione dell'intervento come specificato nel Capitolato Speciale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze/estrinseci/esterni **non è soggetto a ribasso.**

L'importo posto a base di gara dei lotti in questione comprende i *costi della manodopera* che la Stazione Appaltante ha calcolato sulla base delle categorie che costituiscono il singolo lotto.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023, l'art. 41, comma 14, del decreto legislativo n. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

3.1 DURATA

La durata massima di ciascun Accordo Quadro (escluse eventuali opzioni) è pari a **48 (quarantotto) mesi**, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ovvero dalla data di consegna dei lavori in via d'urgenza.

3.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. art. 60, comma 2 del Codice, si attivano le procedure di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i relativi indici sintetici elaborati dall'ISTAT di costo di costruzione.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: In casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'Accordo Quadro.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del Accordo Quadro.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa *al singolo Lotto* in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È facoltà del concorrente presentare offerta per ciascuno dei Lotti di partecipazione.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più Lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato 1 (uno) solo dei Lotti di partecipazione, secondo l'ordine cronologico di apertura (dal Lotto 1 al Lotto 3).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) i requisiti generali sono posseduti sia dal consorzio, sia dalle consorziate indicate quali esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti. A tal fine anche ogni consorziata che presta i requisiti è tenuta ad allegare nella busta amministrativa il proprio DGUE per l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generali.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

1) Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

2) Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 *ter*, del decreto legislativo del 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali, presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupando **oltre cinquanta dipendenti** non caricano nel FVOE (ove non sia già presente) o non producano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione nei termini, copia del rapporto redatto unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerente con quella oggetto della procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI SOA

L'operatore economico dovrà essere in possesso dell'attestazione SOA di cui all'art. 100, comma 4 del d. lgs. n. 36/2023, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da eseguire, come sopra riportate.

Il possesso di tali attestazioni dovrà essere dichiarato nel DGUE.

La dichiarazione in merito all'attestazione SOA non è richiesta per le imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero in altro Paese firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, che ne siano sprovviste. Per quanto attiene alla documentazione comprovante il requisito della SOA, si precisa che le Imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea o con sede in altro Paese firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, prive di Attestazione SOA, dovranno produrre la documentazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi per la dimostrazione del possesso dei requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dalla normativa vigente per il rilascio di attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti a quelle richieste ai fini della partecipazione al presente appalto.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale e requisiti soa

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) I requisiti di qualificazione di cui **all'articolo 6.2** devono essere posseduti:
- dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE complessivamente;
 - dalle imprese aderenti al contratto rete indicate come rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola e deve rispettare le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del d. lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del d. lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale e requisiti soa

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) In relazione ai requisiti di qualificazione di cui **all'articolo 6.2**, ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 36/2023, i Consorzi Stabili (art. 65, comma 2, lett. d) possono dimostrare i predetti requisiti in tal modo:

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104;

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri,

facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- **possedere i requisiti di ordine generale e di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;**
- **impegnarsi, verso il Concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.**

Il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro dieci giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto ai sensi dell'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023 e secondo le disposizioni contenute all'interno dei Capitolati Speciali di Appalto di *ciascun Lotto*, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

La categoria prevalente è subappaltabile nei limiti del max **49,99%** mentre le categorie scorporabili sono subappaltabili al 100%

Il concorrente indica, in sede di offerta, le prestazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale sopra indicato (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le condizioni di cui all'art. 102 comma 1 lettere a) b e c), l'operatore economico **si impegna** a garantire

- a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (Contratto Edili e Contratto metalmeccanico), tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di

applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

Il concorrente si impegna, altresì, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- all'occupazione giovanile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice.

- all'occupazione di 'lavoratori svantaggiati' una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento-art. 6 all. II.3 al Codice).

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore a base d'asta del lotto di riferimento. Si applica quanto previsto dall'art. 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico presta tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,

che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di **richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria**, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, **a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.**

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione **non** è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. **Riduzione del 20 %** in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria.

La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

N. B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce

copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo degli immobili ai fini della presente gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, *per ciascun Lotto*, effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	CIG	Importo €
1	BB37DAD0E3	165,00
2	BB37DAE1B6	165,00
3	BB37DAF289	165,00

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione sono sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 14/05/2026**, a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;

C - Offerta economica, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD a offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di **confermare la validità dell'offerta** sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione indicate nella *lex specialis*.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ove ritenuto opportuno, chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni relativo allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che sarà non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

Resta fermo che i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD accessibile all'indirizzo <https://acercampania.tuttogare.it> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Istanza di partecipazione;
- Visura Camerale in corso di validità ovvero Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

- Dichiarazione applicazione clausole sociali – Legge Regionale n. 3/2007;
- eventuale procura;
- garanzia provvisoria;
- per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- documentazione in caso di avvalimento;
- attestazione SOA in corso di validità;
- documentazione per A.T.I. e per Consorzi;
- ricevuta di pagamento elettronico del bollo;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo in favore di ANAC;
- copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti);
- Eventuale ulteriore documentazione.

Il DGUE deve essere compilato online tramite apposito comando Compila Documento di Gara Unico Europeo visualizzabile sul Pannello di partecipazione.

A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella “*Busta A – Documentazione amministrativa*”

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **modello B - Istanza di partecipazione**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto legge n. 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile tra gli allegati alla documentazione di gara, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato, nonché di tutte le altre circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione da eseguire, sia sulla determinazione della propria offerta;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e all'occupazione di 'lavoratori svantaggiati' una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- (eventuale, per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e pari e non superiore a 50): di impegnarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del Codice (come da modifica introdotta dagli artt. 21 e 87 comma 1 del D.Lgs.n.209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023 - che hanno modificato l'art. 57 e l'allegato II.3 del Codice), a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, ed in caso di aggiudicazione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere

sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; - di impegnarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del Codice (come da modifica introdotta dagli artt. 21 e 87 comma 1 del D.Lgs.n.209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023 - che hanno modificato l'art. 57 e l'allegato II.3 del Codice), in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- di essere consapevole ed accettare che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione ed in particolare di aver preso visione ed accettare quanto indicato all'articolo specifico di ciascun Capitolato Speciale di Appalto;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di obbligarsi all'esecuzione d'urgenza della prestazione dedotta nella gara al ricorrere dei presupposti di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice:
 - a. la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
 - b. ogni consorziata esecutrice indicata dal consorzio dovrà rendere apposita dichiarazione secondo il Modello di domanda allegato nonché il DGUE, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal disciplinare di gara.
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), deve essere presentato oltreché dalle consorziate esecutrici anche dalle consorziate che prestano i requisiti onde attestare il possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e tecnico - professionale.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

A pena di esclusione, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, allegano alla domanda copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, sono tenuti a predisporlo e a trasmetterlo alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità e a produrlo in sede di gara con l'attestazione della detta trasmissione

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta dal valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollodell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del

tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, potrà essere apposta la marca da bollo da € 16,00 sul modello appositamente predisposto, all'interno dello slot dedicato all'interno della busta digitale amministrativa

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento, debitamente compilata e firmata sia dal concorrente che dalla ditta ausiliaria;
- 2) il contratto di avvalimento; nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica;

- 3) il DGUE dell'impresa ausiliaria.
- 4) Modello "B" – istanza di ammissione

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, tre relazioni tecniche, come precisato dall'art. 34 di ciascun *Capitolato Speciale d'Appalto* (**pagg. 97 e ss.**) ciascuna organizzata per capitoli secondo i criteri di valutazione riportati nei Capitolati e tenendo conto delle indicazioni in essi riportate, nonché in considerazione dei parametri stabiliti per l'assegnazione dei relativi sub-punteggi.

N.B. Non dovranno essere indicati valori economici anticipatori dell'Offerta Economica, pena l'esclusione dalla gara, all'interno dell'Offerta Tecnica.

L'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, è parte integrante dell'Accordo Quadro.

I relativi contenuti costituiscono per l'Aggiudicatario ineludibili impegni contrattuali.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni/motivazione della richiesta.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità di cui all'art. 15 e ss. del presente disciplinare, a pena di inammissibilità dell'offerta

L'offerta economica è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore speciale, deve essere presentata secondo il **modello A - Schema di offerta economica** e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- **il ribasso percentuale** (al netto di IVA) offerto sull'importo soggetto a ribasso di gara; verranno prese in considerazione fino a **3 (tre)** cifre decimali dopo la virgola ed eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9 del d. lgs 36/2023, pena esclusione automatica dalla gara. Tali oneri della sicurezza afferenti all'impresa non possono essere pari a "zero", pena l'esclusione dalla gara. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- **la stima dei costi della manodopera** ai sensi dell'art. 108, comma 9 del d.lgs. 36/2023, pena esclusione automatica dalla gara, specificando che, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del d. lgs. n. 36/2023, in caso di ribasso, l'operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia ex art. 110 del predetto decreto. I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a "zero" pena l'esclusione dalla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il prezzo offerto si intende formulato dal concorrente, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti per costi di personale, di materiali in genere, di attrezzature, per spese generali e utili e per qualsiasi altra causa connessa all'esecuzione e gestione dell'appalto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato, **in parte a corpo ed in parte a misura**, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

- Offerta tecnica: **80** punti max
- Offerta economica: **20** punti max

per un totale massimo di **100** punti.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella riportata all'art. **34 di ciascun Capitolato Speciale d'Appalto (pagine 97 e seguenti)**, con la relativa ripartizione dei punteggi e relativa descrizione di ciascun criterio e sub-criterio.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti sul punteggio tecnico complessivo di 80.

La predetta "soglia di sbarramento" è finalizzata a eliminare offerte tecniche inidonee al raggiungimento del delicato obiettivo finale perseguito dall'ACER.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un *punteggio discrezionale* nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Ciascun componente della Commissione, pertanto, esprimerà un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Più che sufficiente	0,60
Sufficiente	0,50
Mediocre	0,40
Scarso	0,30
Totalmente insufficiente	0,20
Absolutamente non adeguato	0,10
Non valutabile o assente	0,00

I coefficienti dei sub-criteri a valutazione discrezionale, saranno determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti *discrezionalmente* dai singoli commissari.

La valutazione dei sub-criteri, relativi ai predetti criteri, avverrà pertanto con attribuzione di un punteggio da parte dei singoli commissari che varierà da “**eccellente**” a “**non valutabile o assente**”, in base al livello di rispondenza dell’offerta ai criteri motivazionali precedentemente illustrati.

In particolare, ogni Commissario, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le offerte attribuendo il punteggio a ciascun sub-criterio di valutazione, secondo i seguenti parametri:

Valutazione discrezionale di	Descrizione del giudizio	Descrizione del giudizio

giudizio		
<i>Eccellente</i>	<p>Trattazione così pienamente esaustiva ed innovativa da superare le aspettative espresse dal disciplinare, con esposizione particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati.</p> <p>Appaiono evidenti, ben oltre le attese, i benefici/vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla piena realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità della proposta appare concreta e assolutamente evidente.</p>	1,00
<i>Ottimo</i>	<p>Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative e ai criteri motivazionali espressi nel disciplinare, con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla piena realizzabilità della proposta.</p>	0,90
<i>Buono</i>	<p>Trattazione completa dei temi richiesti, con chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative ed ai criteri motivazionali del disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici a supporto. Le soluzioni appaiono, oltre che concrete ed innovative, tali da garantire vantaggi/benefici evidenti e chiari tali da fare risaltare le proposte in modo caratteristico.</p>	0,80

<i>Discreto</i>	Trattazione pienamente completa ed esaustiva rispetto alle aspettative espresse dal disciplinare e in relazione ai criteri motivazionali. Gli aspetti tecnici sono affrontati in modo chiaro ed esaustivo, e i vantaggi/benefici sono chiari, percepibili e denotano una specificità dell'offerta con significativi spunti di innovatività.	0,70
<i>Più che sufficiente</i>	Trattazione completa ed esaustiva rispetto alle aspettative espresse dal disciplinare e in relazione ai criteri motivazionali. Gli aspetti tecnici sono chiaramente affrontati, benché in modo non pienamente esaustivi, e i vantaggi/benefici manifestano alcuni spunti di innovatività.	0,60
<i>Sufficiente</i>	Trattazione completa ed esaustiva rispetto alle aspettative espresse dal disciplinare e in relazione ai criteri motivazionali. I vantaggi/benefici appaiono essere chiari ed analiticamente sufficientemente supportati, ma mancano di spunti di innovatività.	0,50
<i>Mediocre</i>	Trattazione quasi pienamente esauriente rispetto alle aspettative espresse dal disciplinare e in relazione ai criteri motivazionali. I vantaggi/benefici sono chiari e sono sufficientemente apprezzabili.	0,40
<i>Scarso</i>	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse dal disciplinare e in relazione ai criteri motivazionali. I vantaggi/benefici seppure chiaramente esposti appaiono apprezzabili solo in maniera minima.	0,30
<i>Totalmente insufficiente</i>	Trattazione lacunosa denotante scarsa concretezza o inadeguatezza della proposta rispetto al criterio motivazionale di riferimento, con benefici/vantaggi proposti non chiaramente esposti e/o non supportati da dimostrazione analitica della loro reale applicabilità.	0,20
<i>Assolutamente</i>	Trattazione non chiara, assenza di benefici/vantaggi proposti	0,10

<i>non adeguato</i>	rispetto a quanto previsto nel disciplinare, con assoluta carenza di contenuti tecnici analitici.	
<i>Non valutabile o assente</i>	Trattazione non inerente all'argomento richiesto o totalmente assente	0,00

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con **interpolazione lineare**

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo, variabile tra 0 e 1;
- A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo;
- A_{max} = ribasso percentuale più conveniente.

Tale coefficiente " C_i " andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile alle offerte economiche (20 punti).

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

- P_i = punteggio del concorrente i -esimo
- C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo
- P_x = punteggio criterio X
- $X = 1, 2, \dots, n$ [ovvero il numero di criteri di valutazione]

Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **18/05/2026** alle ore **09:30**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Vincolo di aggiudicazione:

I Lotti dell'appalto in oggetto sono aggiudicabili singolarmente, e pertanto, l'impresa risultata prima in graduatoria di uno dei Lotti di partecipazione secondo l'ordine crescente di numerazione degli stessi, dal n. 1 al n. 3, non potrà essere aggiudicataria di un altro Lotto.

Tale clausola non sarà applicata qualora tutti i concorrenti ammessi siano già risultati aggiudicatari di un lotto.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, appositamente nominato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio di gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro dieci giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte irregolari in quanto non conformi ai documenti di gara, anormalmente basse o in aumento rispetto all'importo a base di gara ovvero valutate inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Non si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte "*anomale*" in quanto la presente procedura è soggetta al regime previsto per l'affidamento degli appalti sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 36/2023.

Si procederà pertanto, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del d. lgs. n. 36/2023 per l'individuazione di eventuali offerte cd. "*anomale*" e la relativa verifica di congruità.

Nello specifico, sono considerate "*anormalmente basse*" le offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori al 90% dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine *non superiore a quindici giorni* dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Per ciascun Lotto, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, come previsto dall'art. 108, comma 10 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

La stazione appaltante si riserva espressamente la facoltà di sospendere, annullare o revocare, in tutto o in parte, la presente procedura di gara, o di modificarne i termini e le condizioni, o di non aggiudicare e/o stipulare l'Accordo Quadro, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta. In particolare, i concorrenti accettano che l'aggiudicazione è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura e non dà diritto alla stipulazione dell'Accordo Quadro o a qualsivoglia pretesa da parte dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Accordo Quadro è concluso ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 e 3 del d. lgs. n. 36/2023 e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare:

- **la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del d. lgs n. 36/2023 da calcolare nei termini di cui all'Accordo Quadro e ai relativi contratti applicativi, cui si rinvia;**
- **una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023, come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.**

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18 del d. lgs. n. 36/2023. **Non trova applicazione il cd. "stan still" in ossequio a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, lettera b) del Codice.**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del rapporto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'accordo quadro, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Eventuale motivata e comprovata dichiarazione di NON consentire l'accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali dovrà essere presentata in sede di offerta tecnica, in fase di caricamento della stessa, tenendo a mente che "il limite alla ostensibilità è subordinato all'allegazione di "motivata e comprovata dichiarazione", mediante la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia (Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2017, n. 4724)" e che "il limite frapposto alla conoscibilità dell'offerta non appare corretto, essendo del tutto generico e corredato da una motivazione apparente, che si limita a richiamare non meglio chiarite ragioni di riservatezza industriale e commerciale. Le esigenze di segretezza tecnica o commerciale avrebbero dovuto, quindi, essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa ... ha quindi assegnato ad ... s.p.a. trenta giorni... , per depositare agli atti di causa una relazione con l'individuazione motivata e puntuale delle parti dell'offerta tecnica da oscurare, di cui doveva essere depositata una copia con tali parti omissate, prescrivendo che, in caso di mancato adempimento nei termini indicati, si sarebbe provveduto all'integrale rilascio all'appellante della documentazione tecnica" (Cons. Stato, 26/10/2021, n. 7173).

L'operatore economico, all'atto del caricamento della propria offerta in piattaforma, avrà la possibilità di inserire la stessa con le parti oscurate, avendo cura di produrre altresì apposita dichiarazione nella quale vengono illustrate le motivazioni dell'oscuramento.

In tal caso, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 36 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è possibile fare ricorso al competente Tribunale Amministrativo (T.A.R.).

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Le informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati.

30. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all’aggiudicazione dei lotti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

ACER
Agenzia Campana Edilizia Residenziale
Il Dirigente